

PDL n. 253 - TESTO REDATTO DALLA QUINTA COMMISSIONE
(15 MAGGIO 2018)

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE DEL BACINO
TERMALE DEI COLLI EUGANEI**

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge la Regione del Veneto promuove la valorizzazione dell'utilizzo a finalità terapeutiche del patrimonio idrotermale e geografico del bacino dei Colli Euganei, sostenendo nel contempo le attività turistiche correlate alle risorse naturali, ambientali e culturali delle aree comprese nel bacino dei Colli Euganei.

Art. 2 - Ambito di intervento.

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la Regione del Veneto:

- a) favorisce l'integrazione delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali pubblici a vario titolo coinvolti, in sinergia con i soggetti privati, definendone ruoli e condizioni per la realizzazione;
- b) pianifica interventi finalizzati a rafforzare la validità scientifica e l'efficacia terapeutica delle acque e del fango termali del bacino dei Colli Euganei, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche, in collaborazione con il Servizio Sanitario Regionale, con Istituti di Ricerca e Università degli Studi di Padova;
- c) favorisce iniziative ed accordi, a livello nazionale e internazionale, nel rispetto della vigente normativa, per promuovere gli effetti benefici di acque e fango termali, anche al fine di agevolare la mobilità dei pazienti italiani e dell'Unione Europea e, quindi "la libera circolazione dell'ammalato" verso il bacino termale dei Colli Euganei.

Art. 3 - Iniziative nell'ambito della ricerca.

1. La Giunta regionale sostiene la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di formazione, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria riferiti alle cure effettuate con l'utilizzo dell'acqua termale e con il fango termale euganei, anche al fine di ampliarne l'utilizzo.

2. La Giunta regionale promuove l'attivazione, presso l'Università degli Studi di Padova, della Scuola di Specializzazione in "Medicina Termale", in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Padova, prevista dall'art. 7 della Legge 24 ottobre 2000, n. 23 "Riordino del settore termale".

3. Al fine di sostenere lo sviluppo e l'arricchimento dell'offerta didattica della Scuola di Specializzazione in "Medicina Termale", la Giunta regionale è autorizzata sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'Università degli Studi di Padova, concedendo un contributo straordinario, pari a euro 60.000 per l'esercizio 2018.

4. I contenuti del protocollo d'intesa sono definiti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 4 - Iniziative per la promozione dell'utilizzo di acque e fanghi termali.

1. La Giunta regionale promuove, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, l'integrazione tra il sistema delle cure termali riabilitative e delle cure preventive e riabilitative non strettamente termali in collaborazione con le strutture sanitarie esistenti sul territorio che erogano prestazioni riabilitative e preventive in collaborazione con la Scuola di Medicina dell'Università di Padova.

2. La Giunta regionale sostiene la produzione di sostanze e preparazioni, ottenute con acque e/o fango termali, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulla superficie del corpo umano con lo scopo di mantenerlo in buone condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico.

3. La Giunta regionale incentiva, nel rispetto della vigente normativa, l'utilizzo, esclusivamente all'interno del bacino dei Colli Euganei, dell'acqua termale di risulta, una volta esaurito l'uso per finalità curative, e potenzialmente dell'acqua madre in collaborazione con i concessionari, al fine di realizzare impianti tecnologici che consentano il risparmio energetico.

4. Ai fini delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, in conformità all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, la disciplina dei procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi, ivi compresa la individuazione delle spese ammissibili ed in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la disciplina delle modalità di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative ammesse a contributo, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli, anche in funzione di revoca dei contributi ed irrogazione delle sanzioni.

Art. 5 - Valorizzazione del bacino termale euganeo.

1. La Giunta regionale favorisce la destinazione di adeguate risorse economiche al fine di potenziare l'offerta sanitaria degli stabilimenti termali del bacino dei Colli Euganei, di allungare la stagionalità, di incentivare l'occupazione, valorizzare le figure professionali che operano nei reparti cure e, nel contempo, promuovere la conseguente crescita infrastrutturale, tecnologica, alberghiera e turistica della zona.

2. La Giunta regionale inserisce, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, idonee iniziative per la promozione delle cure termali e delle cure riabilitative para-termali quale parte integrante dell'offerta sanitaria, dell'offerta turistica del bacino dei Colli Euganei.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, complessivamente quantificati in euro 285.000,00 per l'esercizio 2018, in euro 375.000,00 per l'esercizio 2019 ed in euro 250.000,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte:

- per euro 60.000,00, relativi al contributo di cui all'articolo 3, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti", e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020;

- per euro 100.000,00 in ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, relativi agli iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 mediante incremento delle risorse allocate

nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione”, Titolo 1 “Spese correnti”, e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;

- per euro 150.000,00 nel 2019 ed euro 150.000,00 nel 2020, relativi agli iniziative di cui all’articolo 4, comma 2, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione (individuare una prevalente..?) “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020;

- per euro 125.000 nel 2018 ed euro 125.000 nel 2019, relativi agli interventi di cui all’articolo 5, mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, e contestuale riduzione per pari importo delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020;

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.